



TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Damiana Colla, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA EX ART. 702 BIS C.P.C.

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 40878/2021 promossa da

██████████, nato in Somalia il ██████████, rappresentato e difeso dall'avv. Giulia Crescini ed elettivamente domiciliato in Roma, piazza G. Mazzini n. 8, presso lo studio del difensore

- ricorrente -

contro

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE e AMBASCIATA D'ITALIA A NAIROBI (KENYA), in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, rappresentante e difensore *ex lege*

- resistente -

Oggetto: diniego visto per ricongiungimento familiare.

Con ricorso depositato in data 12.6.2021, il ricorrente, cittadino somalo titolare di protezione sussidiaria, ha chiesto l'accertamento del proprio diritto al ricongiungimento familiare con la madre ██████████, nata in Somalia il ██████████, nonché l'annullamento del provvedimento dell'Ambasciata d'Italia a Nairobi prot. n. 536 del 25.2.2021 di diniego del visto d'ingresso a tali fini. Tale provvedimento è stato emesso con la motivazione che la familiare richiedente il visto “[n]on ha dimostrato tramite opportuni documenti di rientrare tra i familiari stabiliti dall’art. 29 del Decreto Lgs. 286/1998 ... In particolare ... non è stata provata la qualità di familiare a carico in quanto non sussistono le prove che il familiare residente in Italia sia l’unica fonte di sostegno finanziario continuo e prolungato al genitore ... La “Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione”, presentata a corredo della domanda di visto da parte del familiare residente in Italia, tale documentazione non essendo conforme ai requisiti previsti dal D.P.R. 445/2000 per la validità degli atti nell’ordinamento italiano, non è idonea a comprovare l’inesistenza di altri figli nel paese di origine”.

Il ricorrente ha rappresentato di aver lasciato la Somalia per sottrarsi alla violenza nei confronti della propria famiglia – che ha costretto anche sua madre a fuggire in Kenya – e di aver ottenuto per questo il riconoscimento della protezione sussidiaria in Italia, dove è giunto da minore dopo un difficile percorso migratorio affrontato da

solo. Egli ha dunque sostenuto l'effettiva sussistenza del proprio diritto al ricongiungimento familiare con la madre, ribadendo, sotto un profilo, l'idoneità della documentazione prodotta – in particolare le ricevute di somme di denaro versate in favore della madre – a dimostrare l'effettiva vivenza di quest'ultima a carico del figlio e, sotto l'altro profilo, sostenendo l'inesistenza di altri figli in vita e l'idoneità della dichiarazione prodotta a provare tale ultima circostanza, anche considerata l'impossibilità di reperire prove ulteriori per il proprio *status* di protetto internazionale, nonché per il contesto del Paese d'origine.

L'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio in data 18.10.2022, confermando la legittimità del provvedimento impugnato, alla luce dell'insufficienza dei trasferimenti di denaro documentati in sede amministrativa (in numero di tre) a provare la vivenza a carico della madre da ricongiungere, nonché alla luce dell'inidoneità di una autodichiarazione dell'interessata (la stessa familiare richiedente il visto, madre del ricorrente) a provare l'inesistenza di altri figli nel Paese d'origine. Ha pertanto concluso chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso, in quanto infondato nel merito.

Il Giudice ha fissato udienza per il giorno 6.4.2022, disponendone la trattazione in modalità cartolare in considerazione dell'emergenza sanitaria allora in corso. In seguito, con ordinanza del 2.5.2022, la causa è stata rimessa sul ruolo al fine di procedere all'interrogatorio libero del ricorrente, il quale non è tuttavia comparso all'udienza a tal fine fissata per il giorno 2.11.2022, né alle successive del 17.5.2023 e del 22.11.2023. All'ultima udienza, il difensore di parte ricorrente ha chiesto la decisione sulla base dei documenti in atti. All'esito, la causa deve dunque intendersi riservata per la decisione.

Il ricorso appare fondato e deve trovare accoglimento, nonostante la mancata comparizione personale del ricorrente in udienza e l'impossibilità di raccogliere le sue dichiarazioni in sede di interrogatorio libero, alla luce delle considerazioni che seguono.

È bene ribadire in premessa che la procedura di ricongiungimento familiare consta di due fasi: la prima si svolge dinanzi allo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura e ha ad oggetto la verifica dei requisiti oggettivi per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare, quali titolo di soggiorno, reddito e alloggio se richiesti (ad eccezione di quanto previsto dall'art. 29 bis del d.lgs. 286/1998 per i titolari di protezione internazionale), e di assenza di circostanze ostative di Pubblica Sicurezza.

La seconda fase della procedura di ricongiungimento si svolge invece dinanzi alla Rappresentanza Consolare e ha ad oggetto la verifica dei requisiti soggettivi necessari al rilascio del visto d'ingresso, quali legami di parentela e altri requisiti dei soggetti da ricongiungere. Sotto questo profilo, quanto alla normativa applicabile, viene in rilievo nel caso di specie l'art. 29, c. 1, lett. d) del d.lgs. 286/1998, che riconosce al cittadino non europeo il diritto al ricongiungimento con *“genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute”*. La citata norma prevede dunque due distinte fattispecie

di ricongiungimento del genitore, configurando in primo luogo l'ipotesi del genitore "a carico" (di qualsiasi età) privo di altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ed in secondo luogo quella del genitore anziano (ultrasessantacinquenne) che abbia altri figli nel Paese di origine o di provenienza, i quali non siano tuttavia in grado di provvedere al suo sostentamento per gravi e documentati motivi di salute.

Nel caso di specie, il ricorrente chiede di ricongiungersi con una madre nata nel 1978, la quale non ha dunque ancora raggiunto i 65 anni di età. Ricorre pertanto la prima fattispecie prevista dalla norma citata, con la conseguente necessità per il ricorrente di allegare e dimostrare – oltre al legame familiare – i due requisiti della vivenza a proprio carico del genitore e dell'assenza di altri figli nel Paese di origine o provenienza. Posto che non sia qui in discussione l'esistenza del legame familiare in sé tra il ricorrente e sua madre – d'altra parte provato nella fase amministrativa mediante produzione del test del DNA, di cui dà atto la stessa Amministrazione resistente in sede di costituzione in giudizio – , la contestazione sulla cui base l'Ambasciata competente ha rigettato la domanda di visto si fonda piuttosto sulla mancata dimostrazione degli ulteriori due requisiti della vivenza a carico e dell'assenza di altri figli, unici punti sui quali deve conseguentemente svolgersi l'esame del presente giudizio.

Ciò posto, quanto alla prima contestazione relativa alla vivenza a carico, oltre ai tre trasferimenti di denaro effettuati in data 9.12.2019, 9.1.2020 e 24.1.2020 già provati in sede amministrativa (di cui dà atto il diniego impugnato), il ricorrente ha depositato in giudizio 16 ricevute di rimesse inviate a suo nome alla madre [REDACTED] a Nairobi, con cadenza mensile regolare da dicembre 2018 ad aprile 2021, dell'importo medio di diverse centinaia di euro, da 180 euro circa a oltre 300 euro. Come si vede, la regolarità e la frequenza nel tempo, nonché la consistenza economica di tali trasferimenti di denaro, dimostrano come il ricorrente abbia fornito a sua madre le risorse sufficienti a provvedere alle sue basilari esigenze (certamente per tutto il periodo durante il quale si è svolta la fase amministrativa, dal 2019 al 2021, com'è documentalmente provato, con una costanza che ne lascia prevedere la continuità anche oltre nel tempo). Anche alla luce del costo medio della vita in Kenya, Paese di stabile residenza della madre del ricorrente almeno dal 2018 (come risulta dal verbale d'audizione del ricorrente in Commissione Territoriale, p. 2), diversamente da quanto ritenuto dall'Ambasciata competente, deve ritenersi provato in giudizio che il ricorrente costituisca all'epoca della domanda di ricongiungimento, e costituisca tuttora, la principale se non esclusiva fonte di sostentamento di sua madre, sola in Kenya, in modo indiscutibilmente continuo e prolungato, data la frequenza e regolarità dei trasferimenti di denaro documentati in atti. Deve in conclusione ritenersi pienamente integrato nella fattispecie il primo dei due requisiti dell'art. 29, c. 1, lett. d) del d.lgs. 286/1998 in contestazione, della vivenza a carico del genitore infrasesantacinquenne da ricongiungere.

Quanto al secondo requisito, relativo all'assenza di altri figli del genitore infrasesantacinquenne nel Paese di origine o provenienza di quest'ultimo, deve rilevarsi preliminarmente come, a ben vedere, l'Amministrazione revochi in dubbio la sussistenza del detto requisito senza fondare la propria contestazione su risultanze concrete

di alcun tipo, limitandosi – sia nel provvedimento di diniego impugnato sia in sede di costituzione in giudizio – a negare la validità di prova della dichiarazione prodotta dai richiedenti senza da parte sua dimostrare in alcun modo l'esistenza di altri figli, così ponendo completamente a carico dei richiedenti l'onere di una prova negativa, che l'Amministrazione avrebbe potuto da parte sua più facilmente reperire e verificare.

Ciò detto, l'esistenza di altri figli della madre da ricongiungere risulta dal verbale acquisito in giudizio dell'audizione che il ricorrente ha sostenuto presso la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale in data 2.11.2018, quando egli ha dichiarato che sua madre aveva avuto, oltre a lui, altre due figlie femmine e quattro figli maschi, di cui uno deceduto, ma che lui e sua madre non avevano più alcun contatto con essi da quando quest'ultima – già all'epoca – aveva lasciato la Somalia e si era trasferita in Kenya. In proposito, il ricorrente ha prodotto il verbale della dichiarazione resa da due testimoni davanti alla Corte distrettuale di Hodan, attestante che l'odierno ricorrente è figlio di Deeqa Mohamed Anshur, di cui si chiede il ricongiungimento, e che gli altri figli di quest'ultima sono deceduti.

Ebbene, deve ritenersi che tale dichiarazione testimoniale, resa davanti all'autorità giurisdizionale somala, sia idonea a provare l'effettiva inesistenza di altri figli in grado di provvedere alle esigenze della madre del ricorrente nel Paese in cui ella si trova. Deve ritenersi in particolare che il ricorrente e sua madre non avrebbero avuto altro modo di provare tale circostanza, a causa della difficoltà di reperire documenti anagrafici o di altro tipo, innanzitutto dovuta alla situazione di instabilità, insicurezza e mancanza di solide istituzioni centrali che caratterizza il Paese d'origine.

La Somalia è infatti interessata da una situazione di violenza indiscriminata derivante da un conflitto interno e da una grave crisi umanitaria, tali da mettere a rischio la vita dei civili per il solo fatto di trovarsi sul territorio, come attestano in modo univoco le più autorevoli fonti internazionali: cfr. in particolare EUAA – European Union Agency for Asylum, COI Query Somalia: Security situation update [Q13-2023], 25 aprile 2023, https://www.ecoi.net/en/file/local/2092138/2023_04_EUAA_COI_Query_Response_Q13_Somalia_Security_Situation.pdf; ICG – International Crisis Group, Somalia, <https://www.crisisgroup.org/africa/horn-africa/somalia>; AI – Amnesty International, Amnesty International Report 2022/23; The State of the World's Human Rights; Somalia 2022, 27 marzo 2023, <https://www.amnesty.org/en/location/africa/east-africa-the-horn-and-great-lakes/somalia/report-somalia/>; USDOS – US Department of State, 2022 Country Report on Human Rights Practices: Somalia, 20 marzo 2023, <https://www.state.gov/reports/2022-country-reports-on-human-rights-practices/somalia/>.

Inoltre, come correttamente sostenuto da parte ricorrente, la Somalia è attualmente sprovvista di un qualsivoglia sistema centralizzato anagrafico capace di fornire i documenti richiesti dall'Ambasciata italiana: *“L'ultimo censimento della popolazione e degli alloggi in Somalia si è svolto nel 1975. Attualmente, l'unica fonte recente dei dati demografici per la Somalia è il National Demographic and Health Survey (SDHS) del 2019-2020 e il Population Estimation Survey of Somalia (PESS) (Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione) del 2014.*

Questi report (...) non forniscono informazioni dettagliate circa la stima di tutti gli indicatori (...) necessari per la gestione della popolazione (...). Anche se ci sono sistemi “tradizionali” di documentazione familiare mantenuti dai leader delle comunità locali e dalle autorità religiose, questi sistemi non sono formali, mantenuti sistematicamente e coordinati a livello centrale. Secondo le informazioni della SDHS 2019-2020, solo il 4% dei bambini al di sotto dei due anni era stato registrato, e meno dell’1% aveva certificati di nascita (...) La Somalia ha bisogno di essere ristabilita a livello locale, regionale e nazionale, per fornire agli individui le informazioni necessarie dai registri dello stato civile” (UNFPA report - Somalia Civil Registration and Vital Statistics Country Profile, dicembre 2021, https://somalia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/crvs_report.pdf).

Secondo una presentazione tenuta [nel giugno 2019] da Hassan Omar Mahadallah, consulente senior del Somali National Identity Program e membro della Somali Constitution Review Commission, la Somalia è una “ID Dark Zone”, una regione che non ha un “sistema di identificazione legale, sicuro, affidabile, inclusivo e verificabile”. Il Programma di reciprocità per la Somalia del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti indica che non esiste “alcuna autorità civile competente riconosciuta per il rilascio di documenti civili” (USA n.d.). Un rapporto informativo sui Paesi d’origine sulla Somalia meridionale e centrale del Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi afferma che i documenti d’identità giocano “un ruolo scarso o nullo” nella Somalia centro-meridionale. Secondo un rapporto di sovvenzione e valutazione di un progetto della Banca Mondiale del 2019, che comprende un progetto per sviluppare un nuovo ente somalo per amministrare un sistema di identificazione digitale, i registri di identificazione in Somalia sono “scollegati” e portano i somali ad affidarsi a un “mosaico di sistemi e sistemi non interoperabili”, che sono limitati a specifici comuni, stati o programmi di benefici gestiti da organizzazioni internazionali (IRB – Immigration and Refugee Board of Canada: Somalia: Identity documents, including national ID cards, passports and driver’s licences, and the requirements and procedures to obtain them; percentage of the population that holds some form of identity document; whether such documents are accepted elsewhere (2018-July 2020) [SOM200235.E], 28 agosto 2020, <https://www.ecoi.net/en/document/2039979.html>). Accanto a tale situazione di generale insicurezza e di inaccessibilità delle istituzioni, deve ricordarsi che, in quanto titolare di protezione sussidiaria, l’odierno ricorrente gode di una disciplina di maggior favore proprio nella materia del ricongiungimento familiare. Tale regime di favore discende dalla direttiva UE 2011/95 (cosiddetta direttiva qualifiche), la quale prevede in favore dei titolari di protezione internazionale non solo l’ampliamento delle figure di familiare avente diritto al ricongiungimento (a discrezione degli Stati membri), ma soprattutto una meno rigida condizionalità del diritto all’unità familiare. Nello stesso senso, la direttiva 2003/86/CE sul ricongiungimento familiare prevede al considerando 8: “*La situazione dei rifugiati richiede un’attenzione particolare, in considerazione delle ragioni che hanno costretto queste persone a fuggire dal loro paese e che impediscono loro di vivere là una normale vita familiare. In considerazione di ciò, occorre prevedere condizioni più favorevoli per l’esercizio del loro diritto al ricongiungimento familiare*”.

In recepimento di tali principi di diritto sovranazionale, in considerazione delle comprensibili maggiori difficoltà che i titolari di protezione internazionale incontrano nelle relazioni con le autorità del proprio Paese d'origine, specialmente ai fini dell'ottenimento di documenti ufficiali atti a provare la propria condizione personale e familiare, l'art. 29 bis del d.lgs. n. 286/1998 – dopo aver esonerato il rifugiato, al comma 1, dal rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 29, c. 3, dunque dei requisiti di reddito e alloggio ai fini del rilascio del nulla osta – al comma 2 espressamente statuisce, con riferimento esplicito alla condizione dei rifugiati da intendersi estesa ai titolari di qualsiasi forma di protezione internazionale: *“qualora un rifugiato non possa fornire documenti ufficiali che provino i suoi vincoli familiari, in ragione del suo status, ovvero della mancanza di un'autorità riconosciuta o della presunta inaffidabilità dei documenti rilasciati dall'autorità locale, rilevata anche in sede di cooperazione consolare Schengen locale, ai sensi della decisione del Consiglio europeo del 22 dicembre 2003, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base delle verifiche ritenute necessarie, effettuate a spese degli interessati. Può essere fatto ricorso, altresì, ad altri mezzi atti a provare l'esistenza del vincolo familiare, tra cui elementi tratti da documenti rilasciati dagli organismi internazionali ritenuti idonei dal Ministero degli affari esteri”*. Il comma si conclude con l'espressa statuizione che *“[i]l rigetto della domanda non può essere motivato unicamente dall'assenza di documenti probatori”*. La norma incentiva dunque un atteggiamento collaborativo delle competenti rappresentanze diplomatiche, anche ammettendo il ricorso a mezzi di prova alternativi.

In questo senso si è recentemente espressa la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 28202 del 14.10.2021, nella quale si legge: *“La condizione di soggetto beneficiario di protezione internazionale imponeva alla rappresentanza diplomatica, in ragione della presunta inaffidabilità dei documenti rilasciati dall'autorità locale, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 29 bis, comma 2, di effettuare le verifiche ritenute necessarie, anche se a spese degli interessati, ovvero consentiva il ricorso ad altri mezzi atti a provare le circostanze ritenute necessarie per il rilascio del visto. Anche se testualmente, nella norma in questione, si fa riferimento solo all'esistenza del vincolo familiare, tuttavia, si ritiene l'indicazione non tassativa, ma riferibile anche ad altri elementi che qualificano il vincolo, come la vivenza a carico ovvero l'assenza di altri figli in patria. L'espressione “vincoli familiari” deve potersi riferire alle caratteristiche complessive della situazione familiare con il ricongiungendo e non al solo rapporto di parentela, strettamente considerato, perché altrimenti a quest'ultimo proposito non vi sarebbe una regolamentazione delle regole probatorie. Né sussiste alcuna ragione per differenziare in senso più severo la prova dell'inesistenza di altri figli rispetto al rapporto di filiazione, poiché le difficoltà da affrontare per il rifugiato sono le stesse”*. La stessa sentenza ha espressamente concluso sul punto che *“[i]n ogni caso il rigetto della domanda non poteva essere motivato unicamente dall'assenza di documenti probatori (non si ritiene, pertanto, conferente alla presente vicenda, il principio di diritto di cui a Cass. n. 18599/13, sull'inefficacia delle dichiarazioni sostitutive di certificazione nel processo*

civile ma solo nell'ambito dei procedimenti amministrativi)”, destituendo di fondamento la contestazione dell'Amministrazione, a ben vedere l'unica sul punto, relativa alla mancata conformità della dichiarazione prodotta dai richiedenti ai requisiti di cui al D.P.R. 445/2000.

I richiamati principi di favore devono necessariamente trovare applicazione nel caso di specie, a maggior ragione in considerazione del fatto che la madre del ricorrente si trova attualmente in Kenya, ossia in uno Stato diverso da quello d'origine, nel quale ella si è rifugiata a causa dell'insicurezza che caratterizza la Somalia.

In conclusione, dunque, alla luce di tutto quanto dedotto, deve ritenersi impossibile o comunque eccessivamente gravoso per il ricorrente e per sua madre fornire una prova documentale (negativa) dell'assenza di altri figli nel Paese di origine, dovendosi ritenere sufficiente a tal fine la “*diversa*” documentazione prodotta, in applicazione dell'art. 29 bis comma 2 del d.lgs. 286/1998. In ogni caso, l'indisponibilità di certificati anagrafici, di atti di morte o di documenti di altro tipo provenienti dalle autorità somale non può impedire di valutare, ai fini del riconoscimento dei requisiti per il ricongiungimento, quanto dedotto dal ricorrente sia in sede di audizione presso la Commissione Territoriale sia in ricorso, con riferimento alla morte degli altri figli di sua madre e comunque alla perdita di qualsiasi contatto con essi da parte di quest'ultima, con conseguente impossibilità per la donna di essere mantenuta se non dal figlio residente in Italia.

Infatti, pur ad ammettere l'esistenza di figli attualmente presenti nel Paese d'origine della madre (Somalia), deve nondimeno ricordarsi che la portata del requisito dell'assenza degli stessi (di cui al citato art. 29, c. 1, lett. d) del d.lgs. 286/1998) è stata precisata da recente giurisprudenza internazionale e di legittimità, nel senso che ad escludere il diritto al ricongiungimento col genitore (infrasesantacinquenne) non sia la mera esistenza di altri suoi figli, bensì la concreta capacità degli stessi di provvedere al suo mantenimento ed assistenza in luogo del figlio presente in Italia. Con sentenza del 12 dicembre 2019, resa nella causa C-519/18, TB contro Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal, la Corte di Giustizia UE ha avuto modo di affermare che la nozione di “carico”, in materia di requisiti per il ricongiungimento familiare, deve ricomprendere anche quelle situazioni in cui il rifugiato (e in generale il protetto internazionale) appaia come il parente più idoneo a prendersi carico. Nello stesso senso si è pronunciata anche la Corte di Cassazione nella sentenza n. 20127 del 14.7.2021, la quale, nel decidere sul rigetto della domanda di ricongiungimento presentata da uno straniero avente lo *status* di rifugiato in Italia, ha adottato un'interpretazione adeguatrice della disposizione sopra richiamata, in ragione del carattere fondamentale del diritto all'unità familiare. Ai sensi di tale lettura, solo la presenza di figli in grado di provvedere al sostentamento del genitore è idonea a far venire meno il diritto al ricongiungimento del genitore che risulti a carico del figlio avente lo *status* di rifugiato in Italia.

La Corte ritiene che tale interpretazione sia l'unica conforme, da un lato, all'art. 8 CEDU e, dall'altro, alla Direttiva 86/2003, la quale, infatti, consentirebbe agli Stati di escludere determinate categorie di familiari (ad esempio, di non prevedere la possibilità di ricongiungere i genitori), ma non – una volta incluse eventuali ulteriori categorie – di introdurre ulteriori condizioni rispetto a quella della vivenza a carico. Alla luce di tali

considerazioni, la Corte ha dunque espresso il seguente principio di diritto: se il genitore del cittadino straniero che abbia lo *status* di rifugiato in Italia abbia meno di sessantacinque anni e risulti a carico del medesimo figlio in Italia, la presenza di fratelli nel Paese di origine rileva solo nel caso in cui tali fratelli siano in grado di provvedere al sostentamento del genitore.

Alla luce di tale principio dunque, quanto al caso di specie, accertata la vivenza della madre a carico del figlio ricorrente per quanto argomentato sopra, nonché la qualità di quest'ultimo di titolare di protezione internazionale (documentata mediante produzione in giudizio del permesso di soggiorno per protezione sussidiaria), la circostanza dell'esistenza in Somalia di fratelli del ricorrente – anche a volerla ammettere – non può valere ad impedire il ricongiungimento dello stesso con sua madre, dal momento che, a differenza del ricorrente, gli altri figli hanno perso qualsiasi contatto con la donna e non sono in grado di provvedere alle sue esigenze. Dal canto suo, il ricorrente ha dimostrato invece di aver contribuito in modo continuativo e in via prevalente - se non esclusiva - al sostentamento di sua madre, indiscutibilmente apparendo come la persona più idonea a farlo, anche alla luce della situazione del Paese di origine in cui si troverebbero gli altri fratelli (ove ancora in vita).

A tal proposito, non può non rilevarsi ulteriormente che, sebbene gli altri figli siano (eventualmente) presenti nel Paese d'origine del genitore da ricongiungere (la Somalia), da tempo tuttavia essi non vivono più nello stesso Paese della madre, la quale si è stabilita altrove (in Kenya) almeno dal 2018 (epoca dell'audizione del ricorrente in Commissione Territoriale), dunque da diversi anni, spinta dalla necessità di sottrarsi alla violenza nel Paese, come riferito in ricorso. Tale circostanza sembra valere di per sé ad escludere la presenza di altri figli “*nel Paese di origine o di provenienza*” (che impedisce il ricongiungimento ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 286/1998), dovendosi intendere come tale il Paese nel quale si trova (stabilmente) il genitore. Ciò deve dirsi seguendo l'interpretazione fornita dalla sopra citata pronuncia di legittimità, secondo cui la *ratio* del requisito relativo agli altri figli risiede nell'escludere il ricongiungimento solo laddove vi sia la possibilità che il genitore sia mantenuto da altri suoi figli, che siano in grado in quanto presenti nel medesimo Paese del genitore. Non si spiegherebbe altrimenti l'irrilevanza dell'esistenza di altri figli voluta dal legislatore per il caso in cui questi si trovino in Paese diverso da quello di origine o provenienza. A maggior ragione, in ogni caso, la presenza dei figli (solo eventuale nel caso di specie) in località molto distante da quella di stabilimento della madre, addirittura in un altro Paese, contribuisce significativamente al quadro di descritta incapacità dei figli diversi dal ricorrente di provvedere alle esigenze della madre.

Alla luce di tutto quanto argomentato, diversamente da quanto concluso dall'Amministrazione resistente, si ritengono sussistenti nel caso di specie tutti i requisiti di legge necessari a consentire il ricongiungimento tra il ricorrente e sua madre, con particolare riferimento a quelli contestati in sede di diniego del visto da parte dell'autorità competente, risultando provate sia la vivenza della madre a carico del ricorrente, sia l'assenza di altri figli nel Paese della madre capaci di provvedere alle esigenze di quest'ultima. Il diniego del ricongiungimento appare dunque illegittimo, oltre che gravemente lesivo del diritto fondamentale del ricorrente a

ricostituire l'unità familiare con la propria madre in Italia, diritto tutelato a livello costituzionale e internazionale, con particolare riferimento all'art. 8 CEDU e all'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, che garantiscono il diritto al rispetto della vita privata e familiare, nonché alla luce della ormai costante giurisprudenza della Corte Costituzionale (cfr. ad esempio Corte cost. 202/2013).

Ciò a maggior ragione in considerazione delle specifiche circostanze delle persone coinvolte per come documentate in giudizio: da un lato, un figlio ancora appena venticinquenne che si è stabilito in Italia da minore, che qui ha ricevuto protezione e costruito la sua vita da adulto; dall'altro lato, una madre sola, anch'ella in fuga dalla violenza del luogo d'origine, attualmente priva di ogni sostegno nel Paese, diverso da quello di cittadinanza, in cui si trova. Sussistendone tutti i presupposti di legge, il ricongiungimento deve consentirsi in quanto pieno diritto degli interessati. Esso permetterà a madre e figlio di vivere senza ostacoli il proprio legame affettivo e di assistersi reciprocamente, che è il nucleo del diritto all'unità familiare tutelato dall'art. 8 CEDU.

Il ricorso deve in conclusione essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato emesso dall'Ambasciata d'Italia a Nairobi e ordine alla medesima di rilasciare il visto di ingresso in Italia in favore della madre del ricorrente.

Nonostante l'esito vittorioso del ricorso, le spese di lite devono dichiararsi irripetibili, stante l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dispone l'annullamento del provvedimento dell'Ambasciata d'Italia a Nairobi prot. n. 536 del 25.2.2021 di diniego del visto d'ingresso per ricongiungimento familiare, e di ogni provvedimento conseguente;
- ordina al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del legale rappresentante, il **rilascio del visto d'ingresso in favore di** [REDACTED], nata in Somalia il 10 aprile 1978, **ai fini del ricongiungimento familiare con il figlio** [REDACTED], nato in Somalia il 7 giugno 1998;
- dichiara le spese di lite irripetibili.

Così deciso in Roma, 22 dicembre 2023.

Il Giudice
dott.ssa Damiana Colla